

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 8234/2026
Roma, lì, 02/03/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCA PISTORELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 31/2026
ANDREINA OCCHIPINTI		UP - 12/01/2026
IRENE SCORDAMAGLIA	- Relatore -	R.G.N. 34895/2025
ELISABETTA MARIA MOROSINI		
ROSARIA GIORDANO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████████ nato a ████████ il ██████████

avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Sassone,
che ha concluso riportandosi alla memoria in atti e chiedendo l'annullamento con
rinvio del provvedimento impugnato;
udito l'Avvocato ██████████ che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto
l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la
condanna inflitta a ██████████ per il delitto di cui all'art. 615-*bis* cod. pen.,
commesso in danno della parte civile costituita, ██████████ procurandosi
indebitamente, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva, immagini che la
ritraevano mentre espletava bisogni fisiologici all'interno del bagno del locale
commerciale presso cui impiegata.

Firmato Da: IRENE SCORDAMAGLIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7dfa7ee20f0e1a13 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f



2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [REDACTED] affidando l'impugnativa a quattro motivi, con i quali ha denunciato, sotto il profilo della violazione degli artt. 615-*bis* e 157 cod. pen. e del vizio argomentativo:

- l'apparenza o, comunque, la carenza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni della parte civile, stimate attendibili sebbene in aperto contrasto con le risultanze della perizia informatica, tramite la quale era stato accertato: I.) che il *tablet* - che, secondo quanto riferito [REDACTED] era l'apparecchio, collocato su una scaffalatura del bagno, utilizzato per riprenderla mentre espletava i propri bisogni, tanto vero che, immediatamente dopo averlo scoperto, nella galleria, vi aveva scorto alcuni video che la ritraevano mentre si trovava nella *toilette* - non era dotato di videocamera idonea ad effettuare riprese; II.) che nella galleria del dispositivo non era presente alcun video; III.) che l'unico *file-video* in esso rinvenuto risultava essere stato inviato, tramite l'applicazione [REDACTED] da altro dispositivo non identificato (primo motivo);

- l'omessa valutazione dei motivi di gravame con i quali si era dedotto come i predetti risultati della perizia informativa fossero stati apoditticamente disattesi dalla sentenza appellata e di come il Tribunale avesse erroneamente applicato la norma di cui all'art. 615-*bis* cod. pen., ritenendo che per l'integrazione del delitto di interferenze illecite nella vita privata sia sufficiente la mera detenzione di immagini ritraenti la vita privata (secondo motivo);

- il perdurante *error iuris* in cui era incorsa anche la Corte territoriale nel ritenere che, ai fini dell'affermazione di responsabilità [REDACTED] per il delitto ascrittogli, fosse sufficiente la mera detenzione del video rinvenuto nel *tablet* nell'applicazione [REDACTED] in assenza della prova di una condotta attiva di "procacciamento" di immagini della vita privata della parte civile mediante strumenti di ripresa (terzo motivo);

- l'omesso doveroso rilievo dell'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello, essendo emerso dagli esiti della perizia informatica che l'unico video rinvenuto nel *tablet* risalirebbe al 24 novembre 2016 (quarto motivo).

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto Giuseppe Sassone, con requisitoria scritta in data 18 dicembre 2025, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, rilevando, in particolare: l'inadeguatezza della motivazione della Corte di appello, limitatasi a un richiamo alla decisione di primo grado senza fornire puntuale risposta ai motivi di



impugnazione; il mancato chiarimento circa la concreta riconducibilità all'imputato della condotta di "procurarsi" il video, non potendosi ritenere sufficiente il mero possesso del *file*; la necessità di verificare, in sede di giudizio di rinvio, la data di commissione del reato anche ai fini della verifica dell'intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione.

4. La trattazione del ricorso ha avuto luogo in udienza pubblica partecipata, avendone avanzato tempestiva richiesta il difensore del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata ai soli effetti penali.

1. Il ragionamento decisorio sotteso alla conferma della condanna di [REDACTED] per il delitto di interferenze illecite nella vita privata della dipendente [REDACTED] commesso procurandosi immagini ritraenti quest'ultima nell'atto di compiere i propri bisogni fisiologici nella *toilette* del locale commerciale di cui egli era titolare, è stato sviluppato evidenziando: come le immagini indebitamente carpite ritraessero la [REDACTED] proprio in quella *toilette* non in un'altra; come costei le avesse riconosciute in quelle viste nel *tablet* scorto sulla scaffalatura della detta *toilette*; come ad essa avessero accesso unicamente [REDACTED] e la sua dipendente; come, pertanto, nessun altro all'infuori di lui potesse essersi procacciato quelle immagini, pur con uno strumento di video ripresa diverso dal *tablet* posto sotto sequestro, inviandole, poi, tramite l'applicazione [REDACTED] al tale dispositivo; come non potesse trovare, altrimenti, spiegazione il messaggio di scuse che egli aveva rivolto [REDACTED] dopo che questa aveva scoperto il video che la riprendeva.

2. Le cadenze di tale *iter* argomentativo, non manifestamente illogiche alla stregua del canone della plausibile opinabilità di apprezzamento, non sono state specificamente contestate dal ricorrente.

Egli, infatti, non ha dedotto, allegando a sostegno inopinabili elementi di prova, né che il video, inviato al *tablet* tramite l'applicazione [REDACTED] riprendesse la parte offesa in un luogo diverso dalla *toilette* del locale commerciale, né che altri vi potessero avere accesso, così da installarvi un dispositivo - diverso dal *tablet* sequestrato, che non disponeva, secondo l'accertamento peritale compiuto, della funzione di videoripresa - atto a carpire le immagini della [REDACTED] nell'atto di compiere i propri bisogni fisiologici.



Solo tali specifiche censure, per vero, sarebbero state in grado di scardinare la tenuta dell'apparato motivazionale che sorregge la sentenza impugnata, non risultando decisive, alla stregua di quanto già sopra evidenziato, né il rilievo che il *tablet*, rinvenuto nella *toilette*, potesse solo custodire e non carpire immagini, né quello secondo cui la Corte territoriale avesse inteso accedere ad un'interpretazione estesa della condotta tipica del delitto di cui art. 615-*bis*, comprensiva della mera detenzione di immagini dell'altrui vita privata in qualunque modo procurate.

Il senso delle argomentazioni sviluppate in sentenza è, piuttosto, quello che l'imputato, una volta procuratosi le immagini attinenti alla vita privata della dipendente valendosi di un dispositivo dotato di funzione di video ripresa, le aveva, poi, inviate, tramite l'applicazione [REDACTED] al *tablet* in cui la [REDACTED] le aveva viste e, ivi, le aveva memorizzate. *Ratio decidendi*, questa, con la quale il ricorrente non si è affatto confrontato.

3. La ricostruzione fattuale sottesa a questa *ratio* esclude che si possa individuare la data di commissione del reato in quella indicata nel capo di imputazione, ossia, nel 21 ottobre 2017, coincidente con quella in cui la parte civile scoprì le immagini attinenti alla sua vita privata memorizzate nel *tablet* sequestrato.

Se, infatti, quelle vi furono memorizzate a seguito di invio da altro dispositivo, dotato di funzione di video ripresa, con il quale l'imputato se le era indebitamente procurate, occorre avere riguardo alla data di quella memorizzazione per stabilire quando venne posta in essere la condotta tipica del reato di cui all'art. 615-*bis* cod. pen.: sicché, posto che la perizia informativa l'aveva fatta risalire al 24 novembre 2016, l'imputato non poteva che essersi procurato le immagini che ritraevano la sua dipendente nell'atto di compiere i propri bisogni fisiologici nella *toilette* del locale commerciale o in quella stessa data o in data immediatamente prossima.

Ne viene che, se questo è l'unico elemento oggettivo utilizzabile per determinare il *tempus commissi delicti*, coglie nel segno il quarto motivo di ricorso, perché correttamente evidenzia come il delitto di cui all'art. 615-*bis* cod. pen. ascritto [REDACTED] si fosse estinto per prescrizione il 24 maggio 2024, e, quindi, anteriormente alla pronuncia, in data 30 aprile 2025, della sentenza di appello.

Considerato l'obbligo del giudice di merito di dichiarare immediatamente le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., anche in assenza di eccezione di parte, (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01) e rilevato il mancato assolvimento da parte del giudice censurato,



la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere il delitto ascritto all'imputato estinto per intervenuta prescrizione.

4. L'avvenuto esercizio dell'azione civile nel processo penale da parte della persona offesa, [REDACTED] e la condanna di [REDACTED] al risarcimento del danno subito da quella per effetto del fatto illecito commesso impongono, invece, in ragione dell'infondatezza delle censure sulla responsabilità dell'imputato, il rigetto del ricorso agli effetti civili.

5. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Il ricorso deve, invece, essere rigettato agli effetti civili.

In ragione della peculiarità della materia, è d'obbligo disporre - ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 -, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché' il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.

Così è deciso, 12/01/2026.

Il Consigliere estensore
Irene Scordamaglia

Il Presidente
Luca Pistorelli

